

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOV. 2004

ADDI 29 NOV. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI FORMISANO IANNARILLI SARACENI

DELIBERAZIONE N. - 1135-

OGGETTO:

Criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo socio-sanitario per la non autosufficienza. Articolo 5 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004".



135 29 NOV. 2004 6




Oggetto: Criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo socio-sanitario per la non autosufficienza. Articolo 55 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004".

LA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali, di concerto con l'Assessore alla Sanità;

- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- VISTA la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTI in particolare gli articoli 14 e 15 della legge 328/2000 relativi ai progetti individuali per le persone anziane ed al sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 concernente "Piano nazionale degli interventi e di servizi sociali 2001-2003";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 concernente "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 concernente "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
- VISTA la legge regionale 2 dicembre 1988, n. 80 concernente "Norme per l'assistenza domiciliare";
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 concernente: "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali";
- VISTO in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera g) della citata l.r. 41/2003 che prevede la predisposizione di un piano personalizzato di assistenza per gli utenti che usufruiscono di prestazioni di tipo residenziale e semiresidenziale;
- VISTO l'articolo 55 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004), relativo all'istituzione del fondo socio-sanitario per la non autosufficienza;
- VISTI in particolare i commi 1 e 3 del citato articolo 55 della l.r. 11/2004 per i quali:



1135 29 NOV. 2004 6



- a) la Regione al fine di incrementare e razionalizzare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone anziane e disabili non autosufficienti istituisce nell'ambito dell'UPB H41 apposito capitolo denominato "Fondo regionale per la non autosufficienza", con lo stanziamento di Euro 2.000.000,00 per l'anno 2004 e di Euro 3.000.000,00 per l'anno 2005;
- b) la Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la valutazione delle condizioni di non autosufficienza, nonché le procedure, le priorità e le modalità per l'utilizzazione delle risorse inerenti il fondo medesimo;

VISTO altresì il comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 11/2004 per il quale si considera non autosufficiente la persona anziana o disabile che non può provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 1989, n. 1020 concernente: "Indirizzi e direttive alle Unità Sanitarie Locali per l'organizzazione e l'attuazione dell'assistenza domiciliare di cui alla l. r. 2 dicembre 1988, n. 80";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 7878 concernente "Linee guida per l'organizzazione ed il potenziamento dei servizi distrettuali di Assistenza Domiciliare";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2002, n. 114 concernente "Indirizzi per la programmazione sanitaria regionale per il triennio 2002-2004 - PSR.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2004, n. 318 recante: "Proposta di Deliberazione Consiliare concernente l'approvazione del Piano socio-assistenziale 2003-2005";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2004, n. 610 concernente "Piano di utilizzazione del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e della quota del fondo nazionale per le politiche sociali destinata all'organizzazione ed alla gestione dei servizi e degli interventi socioassistenziali e sociosanitari a livello distrettuale. Approvazione documento concernente "Fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e fondo nazionale per le politiche sociali. Linee guida ai Comuni;

CONSIDERATO che la Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi domiciliari a carattere sanitario e socio-sanitario a favore della persona non autosufficiente in modo temporaneo o permanente per:

- a) consentire la permanenza nel proprio ambiente abituale di vita, preservando quindi le relazioni affettive e sociali;
- b) contrastare il fenomeno del ricorso improprio alla ospedalizzazione;
- c) proteggere i soggetti dimessi dagli ospedali ma non ancora in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure;

CONSIDERATA l'opportunità di utilizzare, ai fini dell'accesso ai servizi ed agli interventi di cui alla presente deliberazione, i criteri e le modalità di valutazione delle condizioni di non autosufficienza della persona anziana o disabile indicate nelle DGR 1020/1989, DGR 7878/1997 e DCR 114/2002 e di affidare la relativa valutazione alle unità valutative territoriali delle ASL realizzate in ogni distretto sanitario per le valutazioni inerenti



M

1135 29 NOV. 2004 G

l'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare ed alle residenze sanitarie assistenziali;

CONSIDERATO che la citata DGR 610/2004 stabilisce, fra l'altro, che:

- a) una quota di 40.000.000 Euro provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali vengano destinati all'organizzazione ed alla gestione associata dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale ed inseriti nei relativi piani di zona;
- b) una quota non inferiore al 6,5% del budget assegnato a livello distrettuale per le finalità di cui alla lettera a) viene destinato per gli interventi in favore dei disabili gravi di cui all'articolo 39, comma 2, lettere l)bis e l)ter della legge 15 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162;
- c) una quota pari al 20% del budget assegnato a livello distrettuale deve essere finalizzato per interventi in favore degli anziani non autosufficienti;



CONSIDERATO che la legge nazionale di riforma dei servizi sociali (legge 328/2000), la legge regionale di riordino dei servizi ed interventi socioassistenziale (l.r. 38/1996) e la proposta di piano socioassistenziale 2003-2005 (DGR 318/2004) hanno individuato nel distretto sociosanitario l'ambito territoriale ottimale per l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

RITENUTO opportuno assegnare le risorse ai distretti socio-sanitari e quindi incrementare le risorse finalizzate per interventi e servizi in favore delle persone anziane e disabili non autosufficienti, già assegnate con la citata DGR 610/2004;

VISTI i criteri e le modalità di ripartizione tra i distretti sociosanitari della quota del fondo nazionale per le politiche sociali destinata all'organizzazione ed alla gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale ed inseriti nei piani di zona, come evidenziati nel paragrafo 4 dell'allegato alla DGR 610/2004;

RITENUTO opportuno, in fase di prima attuazione, ripartire le risorse inerenti il fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 55, comma 2 della l.r. 11/2004 in relazione al numero di persone anziane e al numero di invalidi che percepiscono pensione di invalidità con accompagnamento;

CONSIDERATA l'opportunità di utilizzare le risorse del fondo per la non autosufficienza per le emergenze e le problematiche legate a situazioni di non autosufficienza di persone anziane o disabili non inserite nei piani di zona distrettuali presentati alla Regione ai sensi della DGR 610/2004;


ESPERITA la procedura di concertazione e consultazione con le parti sociali;

ACQUISITO il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2004;

all'unanimità

DELIBERA


per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:



M

1135 29 NOV. 2004 6

- 1) di ripartire a livello di singolo distretto socio-sanitario le risorse provenienti fondo socio-sanitario per la non autosufficienza di cui all'articolo 55 della l.r. 11/2004 (cap. di spesa n. H41550) secondo i seguenti criteri:
- il 20% in base al popolazione di età superiore ai 65 anni;
 - il 30% in base alla popolazione di età superiore ai 75 anni;
 - il 50% in base al numero delle pensioni di invalidità con accompagnamento.
- 2) di stabilire che, ai fini dell'accesso ai servizi ed agli interventi di cui alla presente deliberazione, si applicano i criteri e le modalità di valutazione delle condizioni di non autosufficienza della persona anziana o disabile indicate nelle DGR 1020/1989, DGR 7878/1997 e DCR 114/2002 e di affidare la relativa valutazione alle unità valutative territoriali delle ASL realizzate in ogni distretto sanitario per le valutazioni inerenti l'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare e alle residenze sanitarie assistenziali;
- 3) di stabilire che gli interventi ed i servizi finanziabili con le risorse di cui al punto 1 riguardano:

- 
- specifici interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, allo scopo di venire incontro alle esigenze delle famiglie che assistono in casa anziani non autosufficienti, al fine di evitare o rinviare la loro istituzionalizzazione;
 - servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;
 - dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti e non in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l'organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad una valutazione complessiva dei bisogni di tali soggetti;
 - assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per i soggetti non autosufficienti con patologie cronico-degenerative;
 - interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla famiglia attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
 - programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati previamente concordati dagli enti locali con le persone richiedenti e con verifica della professionalità dell'operatore prescelto e dell'efficacia delle prestazioni;
 - interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli anziani e dei disabili;

- 4) di stabilire che, in relazione alle particolari esigenze della persona anziana o disabile non autosufficiente, il servizio sociale del comune di residenza deve predisporre, in collaborazione con le unità valutative distrettuali delle ASL di cui al punto 2 e con il medico di base, un piano di intervento personalizzato, concordato con un familiare o con un rappresentante legale, nel quale vengono individuate le prestazioni sociali e sanitarie da erogare, la cadenza e la durata delle prestazioni stesse, le figure professionali da impegnare, il programma degli incontri periodici per la valutazione dell'andamento dell'intervento assistenziale;

SECRETARIA REGIONALE
REGIONE LAZIO
SERVIZI SOCIALI - A. 1

M

1135 29 NOV. 2004 6

- 5) di stabilire che i Comuni capofila dei distretti dovranno presentare entro il 15 novembre del 2005 una rendicontazione sui servizi e gli interventi che vengono finanziati con le risorse di cui al punto 1, che comunque gli stessi:
- a) devono essere inseriti in un piano predisposto con le stesse modalità utilizzate per la formazione dei piani di zona distrettuali;
 - b) non devono essere inseriti nei piani di zona distrettuali presentati per l'anno di riferimento;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE;
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

30 NOV. 2004



M